



POR FESR 2014 - 2020

**AVVISO PER LA
SELEZIONE DI
PROGETTI DI RETI
D'IMPRESA**

2016

**Avviso per la selezione di
PROGETTI PER RETI D'IMPRESA 2016
POR FESR 2014-2020**

INDICE

- Art. 1 *Finalità*
- Art. 2 *Risorse*
- Art. 3 *Soggetti beneficiari*
- Art. 4 *Oggetto degli interventi*
- Art. 5 *Misura delle agevolazioni*
- Art. 6 *Spese ammissibili a contributo*
 - Art. 6.1 *Norme generali e limiti minimi e massimi di ammissibilità delle spese*
 - Art. 6.2 *Spese ammissibili*
- Art. 7 *Spese escluse*
- Art. 8 *Presentazione delle richieste di agevolazione*
 - Art. 8.1 *Registrazione dell'impresa capofila a FED Umbria*
 - Art. 8.2 *Compilazione delle richieste di agevolazione*
 - Art. 8.3 *Invio delle richieste di agevolazione*
- Art. 9 *Valutazione delle domande*
 - Art. 9.1 *Istruttoria formale*
 - Art. 9.2 *Istruttoria valutativa*
 - Art. 9.3 *Richiesta di integrazioni*
- Art. 10 *Valutazione richieste di agevolazione*
 - Art. 10.1 *Verifica dei criteri di ammissione*
 - Art. 10.2 *Coerenza RIS 3*
 - Art. 10.3 *Attribuzione dei punteggi*
- Art. 11 *Ammissione a contributo*
- Art. 12 *Tempi di realizzazione del progetto*
- Art. 13 *Variazioni del programma di interventi*
- Art. 14 *Operazioni straordinarie di impresa*
- Art. 15 *Erogazione del contributo*
 - Art. 15.1 *Erogazione anticipo del contributo*
 - Art. 15.2 *Erogazione saldo del contributo*
- Art. 16 *Rendicontazione del progetto*
- Art. 17 *Regime di aiuto*
- Art. 18 *Divieto di cumulo*
- Art. 19 *Obblighi per i beneficiari*
- Art. 20 *Controlli in loco*
- Art. 21 *Revoca e recupero delle somme erogate*
- Art. 22 *Richiesta di integrazione*
- Art. 23 *Tempi e fasi del procedimento*
- Art. 24 *Disposizioni finali*
- Art. 25 *Modulistica*
- Art. 26 *Informativa ai sensi dell'art. 13 D.Lgs. n.196/2003 (Trattamento dei dati personali)*
- Art. 27 *Glossario, sigle e termini usati nel avviso*

Art. 1 – Finalità

1. Il presente avviso è emanato nel rispetto delle normativa comunitaria relativa alla programmazione dei Fondi Strutturali 2014-2020 ed in particolare del Regolamento (UE) n.1303 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e del Regolamento (UE) n.1301 del Parlamento e del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione". Il avviso è inoltre emanato nel rispetto dell'Accordo di Partenariato 2014-2020 dello Stato italiano con la Commissione Europea, del POR FESR Umbria 2014-2020 Obiettivo Tematico 3 "Promuovere la competitività delle PMI" approvato dalla Commissione Europea in data 12/02/2015 con Decisione C(2015)929.
2. Il presente avviso ha come obiettivo il supporto alle reti di Piccole e Medie Imprese (PMI)⁽¹⁾ che vogliono realizzare progetti di innovazione aziendale conseguendo congiuntamente l'ampliamento della capacità produttiva, anche con importanti ricadute occupazionali, negli ambiti di specializzazione identificati nell'ambito della Strategia di Ricerca e Innovazione per la Specializzazione Intelligente (RIS 3) - di cui alla Deliberazione n. 888 del 16 luglio 2014 e successive modifiche e integrazioni al fine di migliorare la competitività e l'innovazione del sistema produttivo.
3. In particolare, in linea con l'Azione 3.4.1 dell'Asse III del POR FESR 2014-2020 e con la leva n.4 "Promuovere processi di innovazione continua e diffusa" della Strategia di ricerca e innovazione per la specializzazione intelligente della Regione Umbria (RIS3) il presente avviso mira a fornire uno strumento alle PMI per rilanciare le potenzialità del sistema produttivo regionale.
4. Con la D.G.R. n. 452 del 26/04/2016 sono state approvate le linee guida del presente Avviso.

Art. 2 – Risorse

1. Le risorse, stanziare secondo quanto disposto dalla citata D.G.R. n. 452 del 26/04/2016, ammontano ad € 6.000.000,00 che trovano copertura finanziaria nelle risorse assegnate all'Azione 3.4.1 del POR FESR Umbria 2014-2020.
2. Le stesse potranno essere incrementate con ulteriori assegnazioni disposte dalla Giunta Regionale.

Art. 3 – Soggetti beneficiari

1. Possono accedere alle agevolazioni di cui al presente avviso le reti di piccole e medie imprese PMI(1), operanti nell'ambito di una filiera produttiva che intendano realizzare un progetto di rete.
2. Le reti devono essere composte da un minimo di 3 PMI e devono essere regolate da un apposito contratto di rete, introdotto nell'ordinamento giuridico dalla L. 9 aprile 2009, n. 33, di conversione del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5 e s.m.i. L'efficacia del contratto di rete decorre da quando è stata eseguita l'ultima delle iscrizioni al Registro delle

⁽¹⁾ Per essere definita PMI l'impresa deve possedere, al momento della presentazione della domanda, i requisiti di cui all'allegato I al Regolamento (UE) n.651 del 17 giugno 2014.

Imprese da parte dei sottoscrittori del contratto medesimo e deve comunque avvenire entro 30 giorni dalla data di presentazione della richiesta di agevolazione.

3. Ogni rete è rappresentata da un'impresa capofila che si assume l'onere della presentazione del progetto.

4. Il numero minimo di soggetti appartenenti alla rete deve essere mantenuto comunque fino alla data di rendicontazione del progetto. Non sono ammessi subentri.

5. Rappresentano requisiti di accesso alle agevolazioni previste dal seguente avviso:

- Filiera produttiva

La filiera, intesa come insieme delle attività interrelate che si articolano lungo la catena del valore di un prodotto/servizio, comprende tutte le attività che concorrono alla creazione, trasformazione, distribuzione, commercializzazione e fornitura di quel prodotto/servizio. Le connessioni ed i rapporti collaborazione/committenza dovranno risultare evidenti dal contratto di rete ed esplicitate nel piano descrittivo di cui all'art. 25 del presente Avviso.

- Incremento occupazionale

Il progetto deve prevedere un incremento occupazionale da parte della rete di imprese sulla base di quanto disposto dal successivo articolo 10.3.

- Sostenibilità del progetto

Il progetto di rete deve essere dettagliatamente articolato, devono risultare evidenti i ruoli di ogni singola impresa e dei relativi investimenti, la sostenibilità finanziaria degli stessi e le ricadute in termini di competitività sui mercati di riferimento.

- Innovazione

Il progetto ed i relativi investimenti devono dare luogo ad una evidente innovazione di prodotto e/o di processo.

- Coerenza RIS 3

L'idea progettuale dovrà essere coerente con uno degli ambiti prioritari individuati nella Strategia RIS3.

La presenza simultanea dei suddetti requisiti risulta condizione necessaria ai fini dell'ammissibilità dei progetti ed alla successiva assegnazione dei punteggi.

6. Le singole PMI di produzione e servizi alla produzione aderenti alle reti di imprese che presentano domanda di agevolazione devono possedere congiuntamente i seguenti requisiti:

- essere già costituite ed iscritte, al momento della presentazione della domanda, nel Registro delle Imprese, tenuto presso la C.C.I.A.A. territorialmente competente con Codice Ateco ricompreso tra quelli elencati all'Allegato 8;
- essere operative nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essendo sottoposte a procedure concorsuali anche volontarie né ad amministrazione controllata;
- non aver presentato richiesta di concordato "in bianco" ex art. 33 Decreto Sviluppo-D.L. n.83/2012, in corso o nel quinquennio antecedente la data di presentazione della domanda;
- essere attive e non essere sottoposte ad accordi stragiudiziali né a piani asseverati ex art. 67 L.F., né accordi di ristrutturazione ex art. 182 bis L.F.;
- essere in regola con la disciplina concernente la sicurezza sui luoghi di lavoro e la salvaguardia dell'ambiente;

- non rientrare tra coloro che hanno ricevuto e non rimborsato gli aiuti dichiarati illegali ed incompatibili dalla Commissione Europea di cui all’art. 4 D.P.C.M. 23/05/2007 (Deggendorf) ⁽²⁾;
- non presentare le caratteristiche di “impresa in difficoltà” ai sensi dell’art. 2 punto 18) del Regolamento (UE) n. 651/2014;
- essere in regola con i pagamenti nei confronti della pubblica amministrazione (morosità nei confronti PA).

7. Sono escluse le aziende agricole e le relative attività connesse nel rispetto di quanto disposto dal Reg. (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato e dal Reg.(UE) n.1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis».

Art. 4 – Oggetto degli interventi

1. Il presente Avviso intende contribuire all’attuazione di progetti di reti di imprese appartenenti a filiere produttive localizzate nella Regione Umbria volti all’introduzione di innovazioni di prodotto e/o di processo, all’ampliamento della capacità produttiva ed all’accrescimento della competitività sui mercati di riferimento, con importanti ricadute occupazionali, negli ambiti di intervento della RIS(3) attraverso il sostegno alla realizzazione di investimenti innovativi e l’acquisizione di servizi.
2. Gli interventi dovranno essere realizzati presso le unità locali delle singole imprese:
 - ubicate nel territorio della Regione Umbria e risultanti dalla visura camerale entro il termine ultimo per la rendicontazione finale del programma di interventi di cui al successivo art. 16;
 - funzionalmente coinvolte nella realizzazione del progetto avente un codice di attività ATECO 2007 ammissibile ai sensi del citato “Allegato 8”.

Art. 5 – Misura delle agevolazioni

1. Le agevolazioni saranno essere concesse nel rispetto di quanto previsto dal Reg. (UE) n.651/2014, o del Reg.(UE) n.1407/2013.
2. Il contributo concedibile è calcolato in riferimento all’ammontare delle spese ritenute ammissibili, considerate al netto dell’IVA e di ogni altro onere accessorio e finanziario, in sede di valutazione del progetto e non potrà comunque superare l’importo richiesto dall’impresa nella domanda di ammissione, nel rispetto di quanto disposto negli articoli successivi, secondo le seguente tabella:

MISURA DELLE AGEVOLAZIONI		
AGEVOLAZIONI PER BENI MATERIALI/IMMATERIALI		
REGIME ORDINARIO	REGIME ORDINARIO ZONE ASSISTITE art.107.3.c TFUE (di cui all’allegato 5)	AIUTI “DE MINIMIS”⁽³⁾
Reg. (UE) n. 651/2014 – D.G.R. n. 198/2015	Reg. (UE) n. 651/2014 – D.G.R. n. 424/2015	

⁽²⁾ In ottemperanza a quanto previsto dall’art. 1 comma 1223 della Legge 27 Dicembre 2006 n.296.

⁽³⁾ L’importo complessivo degli aiuti “de minimis” concessi all’impresa non può superare l’importo di € 200.000,00 nell’arco di tre esercizi finanziari a partire dalla data di concessione del contributo.

20% Piccola 10% Media	30% Piccola 20% Media	25% P.M.I
AGEVOLAZIONI PER SERVIZI DI CONSULENZA		
Reg. (UE) n. 651/2014 – D.G.R. n. 167/2015		
REGIME ORDINARIO	40%	

3. Il contributo massimo concedibile ad ogni rete è pari ad € 2.500.000,00.

Art. 6.–Spese ammissibili a contributo

Art. 6.1.– Norme generali e limiti minimi e massimi di ammissibilità delle spese

1. L'ammissibilità a contributo delle spese è operata nel rispetto del Reg. (UE) n.1303/2013.
2. Le spese ammissibili dovranno riferirsi agli interventi per cui si inoltra richiesta di contributo ed essere coerenti, congrue e rivolte al raggiungimento delle finalità e degli obiettivi indicati nel presente avviso.
3. Sono ammissibili a contributo le spese riferite ad interventi avviati⁽⁴⁾ dall'impresa dopo la presentazione della domanda di ammissione al avviso da parte dell'impresa capofila e comunque fatturate a partire dal giorno successivo a quello di presentazione della domanda medesima.
4. Il costo totale ammissibile dell'intero progetto di rete deve essere minimo di € 2.000.000,00.
5. Il costo totale ammissibile riferito all'investimento proposto dalla singola impresa deve essere di minimo € 150.000,00 e comunque non superiore al 60% del costo totale ammissibile relativo all'investimento realizzato dalla rete.
6. Qualora il programma di intervento preveda anche l'acquisizione di consulenze qualificate, queste sono ammissibili per la singola impresa per un importo massimo di spesa pari al 10% della spesa complessiva ammessa all'impresa stessa e comunque per un minimo di costo ammissibile pari ad € 5.000,00.
7. La domanda di agevolazione presentata dalla rete di imprese verrà esclusa qualora le spese ammissibili riferite al progetto non raggiungano la soglia minima indicata al precedente comma 4.
8. La singola impresa non può accedere alla valutazione qualora le spese ammissibili relative all'investimento proposto sia inferiore alla soglia minima indicata al precedente comma 5.
9. Il rispetto dei limiti minimi di spesa di cui a commi 4 e 5 del presente articolo saranno verificati:
 - a seguito di istruttoria valutativa, ai sensi del successivo art. 9.2;
 - a seguito di eventuali variazioni al programma di interventi richieste, ai sensi del successivo art. 13;
 - in sede di rendicontazione degli interventi, ai sensi del successivo art. 16.
10. Non saranno pertanto ammesse variazioni al programma di interventi che comportino, direttamente o a seguito della relativa valutazione operata, una riduzione al di sotto del

⁽⁴⁾ Per avvio dell'intervento si intende il primo atto finalizzato alla realizzazione dell'intervento stesso (fattura del fornitore del bene, ordine, conferma d'ordine, acconti, caparre confirmatorie o altro documento giuridicamente vincolante ai fini dell'acquisto del bene).

limite minimo delle spese ammissibili per il progetto tali da determinare l'esclusione del progetto medesimo.

Art. 6.2 – Spese ammissibili

1. Sono ammissibili a contributo le spese finalizzate all'introduzione di innovazioni di prodotto e/o di rilevanti innovazioni di processo produttivo dell'impresa e coerenti con gli obiettivi del progetto di rete proposto di valore unitario pari o superiore ad € 1.000,00, che risultino strettamente inerenti al codice di attività ATECO 2007.
2. Tali spese possono riferirsi all'acquisto e alla locazione finanziaria di:
 - a) **impianti produttivi**, macchinari ed attrezzature, comprese le attrezzature ed utensili di prima dotazione necessarie e funzionali ai nuovi impianti acquisiti e fatturati dal medesimo fornitore contestualmente al bene principale cui afferiscono;
 - b) **brevetti e altri diritti di proprietà industriali**;
 - c) **programmi informatici** esclusivamente connessi alle esigenze di automazione e gestione tecnica del ciclo produttivo (sistemi CAD/CAM, programmi per macchine a controllo numerico o connessi all'automazione meccanica...);
 - d) **opere murarie ed impiantistiche** (elettriche e idrauliche) occorrenti per l'installazione e collegamento dei macchinari acquisiti e dei nuovi impianti produttivi;
 - e) **costi per servizi di consulenza** mirati all'innovazione:
 - Servizi qualificati di supporto alla innovazione tecnologica di prodotto e processo (Servizi di supporto alla innovazione di prodotto nella fase iniziale, test e ricerche di mercato per nuovi prodotti, servizi tecnici di progettazione per innovazione di prodotto e di processo produttivo, servizi tecnici di sperimentazione es. prove e test, servizi di gestione della proprietà intellettuale, costo di ricerca tecnico-scientifica a contratto, servizi di supporto all'innovazione dell'offerta);
 - Servizi qualificati di supporto alla innovazione organizzativa Servizi di supporto al cambiamento organizzativo, servizi di miglioramento della efficienza delle operazioni produttive, supporto alla certificazione avanzata, servizi per l'efficienza ambientale ed energetica;
 - Servizi qualificati di supporto all'innovazione commerciale per il presidio strategico dei mercati: supporto alla introduzione di innovazioni nella gestione delle relazioni con i clienti, supporto allo sviluppo di reti distributive specializzate ed alla promozione di prodotti, servizi di valorizzazione della proprietà intellettuale.
 - Le spese di cui ai punti c) e d) sono ammissibili nel limite del 10% del valore del bene principale a cui si riferiscono.
2. Tutte le imprese della rete hanno l'obbligo di attivare la tipologia di spesa investimenti produttivi.

Art. 7 – Spese escluse

1. In generale sono escluse dalle agevolazioni tutte le spese:
 - a) relative ad interventi avviati in data pari o anteriore alla presentazione della domanda di ammissione alle agevolazioni ovvero effettuate, a **qualsiasi titolo** (es.: ordini di acquisto, acconti, caparre) e **per qualsiasi importo**, in data pari o anteriore a quella di presentazione della domanda di ammissione al avviso. A tal fine farà fede la data e l'ora risultanti dalla ricevuta di avvenuto invio emessa dal server di gestione della posta elettronica certificata dell'impresa richiedente il contributo;
 - b) regolate con modalità diverse da quelle previste dal successivo art. 16 punto 5;
 - c) effettuate e/o fatturate all'impresa beneficiaria:

- dal legale rappresentante, dai soci dell'impresa e da qualunque altro soggetto facente parte degli organi societari della stessa, ovvero dal coniuge o parenti entro il terzo grado dei soggetti richiamati;
- da società con rapporti di partecipazione al capitale sociale dell'impresa stessa;
- da società nelle quali i soci e i titolari di cariche e qualifiche dell'impresa beneficiaria, ovvero i loro coniugi e parenti entro il terzo grado, siano presenti nella compagine sociale o rivestano la qualifica di amministratori;
- d) effettuate e/o fatturate all'impresa beneficiaria da soggetti in cointeressenza (società con rapporti di partecipazione al capitale sociale dell'impresa beneficiaria, persone fisiche socie e titolari di cariche e qualifiche dell'impresa beneficiaria, ovvero i loro coniugi e parenti entro il terzo grado.
- e) relative a rimborsi spese (vitto, alloggio, trasferimenti, ecc.);
- f) relative ad imposte e tasse, interessi passivi, spese notarili, concessioni, collaudi ed oneri accessori (spese trasporto, spese bancarie ecc.);
- g) relative alle normali spese di funzionamento e/o connesse ad attività regolari dell'impresa quali la consulenza fiscale, la consulenza legale e la pubblicità;
- h) relative a progetti realizzati in economia od oggetto di autofatturazione;
- i) relative a beni usati e/o a beni oggetto di revamping;
- j) relative a contratti di assistenza e/o manutenzione inerenti i beni oggetto dell'intervento;
- k) effettuate in forma diversa dall'acquisto diretto e dalla locazione finanziaria (a titolo esemplificativo e non esaustivo: comodato, affitto, prestito);
- l) consulenze e servizi di natura continuativa o periodica, ovvero non prestati da consulenti e/o prestatori esterni;
- m) consulenza e servizi per formazione del personale;
- n) consulenza e servizi per campagne promozionali;
- o) progetti di modifiche di routine o periodiche anche qualora tali interventi rappresentino miglioramenti;
- p) acquisizioni di servizi di tipo ordinario e tradizionale, a basso contenuto di specializzazione e comunque già ampiamente diffusi, quali l'assistenza contabile o di altro tipo collegata agli adempimenti previsti dalla vigente normativa civilistica, fiscale, ambientale, sanitaria, etc. e, più in generale, le ordinarie prestazioni rese da studi legali, commerciali, consulenti del lavoro, etc;
- q) consulenze richieste da imprese che abbiano al proprio interno le capacità professionali e le competenze tecniche utili alla realizzazione dell'intervento, e/o per le quali la consulenza medesima costituisca il prodotto tipico dell'attività aziendale, salvo motivata descrizione della necessità di acquisire la specifica consulenza, coerentemente alla finalità del avviso;
- r) non è ammissibile, per tutte le tipologie di imprese siano esse società di persone che società di capitali:
 - la fatturazione e/o la vendita dei beni oggetto del contributo nonché la fornitura di consulenze e/o di tutte le altre tipologie di spesa agevolate, da parte dei titolari/soci/legali rappresentanti e/o componenti l'organo di amministrazione delle imprese beneficiarie del contributo;
 - la fatturazione e/o la vendita dei beni oggetto del contributo nonché la fornitura di consulenze e/o di tutte le altre tipologie di spesa agevolate, da parte dei coniugi o dei parenti in linea retta fino al secondo grado dei titolari/soci/legali rappresentanti e/o componenti l'organo di amministrazione delle imprese beneficiarie del contributo;
 - la fatturazione e/o la vendita alle imprese beneficiarie dei beni oggetto del contributo nonché la fornitura di consulenze e/o di tutte le altre tipologie di spesa agevolate da parte di imprese, società o enti con rapporti di controllo o collegamento

così come definito ai sensi dell'art. 2359 del c.c. o che abbiano in comune soci, amministratori o procuratori con poteri di rappresentanza;
- qualsiasi forma di auto fatturazione.

Sono escluse dalle agevolazioni le spese sostenute per:

- a) mera sostituzione di beni della stessa tipologia già esistenti ed utilizzati nel ciclo produttivo;
- b) interventi non direttamente funzionali al programma agevolabile;
- c) immobili e relative opere murarie (acquisto, costruzione, ampliamento, ristrutturazione, ecc.) ad eccezione degli interventi edili ed impiantistici necessari all'installazione e al collegamento dei nuovi impianti produttivi e macchinari acquisiti di cui al precedente art.6.2 punto 2 lettera d);
- d) impianti tecnici generali (a titolo esemplificativo: impianto di riscaldamento e/o condizionamento, impianto idraulico, impianto elettrico generale ivi comprese le cabine elettriche, impianto videosorveglianza e/o antifurto);
- e) interventi di manutenzione e/o riparazione ordinaria e straordinaria compreso il revamping;
- f) parti o componenti di macchine ed impianti che non possiedano il requisito della autonoma funzionalità in relazione all'uso produttivo, ad eccezione delle attrezzature ed utensili di prima dotazione necessari al funzionamento dei nuovi impianti/macchinari acquisiti di cui al precedente art. 6.2, punto 2 lettera a);
- g) tutti i mezzi, targati e non, destinati al trasporto di cose, merci, persone (a titolo esemplificativo. autocarri, mezzi ad uso promiscuo, carrelli elevatori, transpallet, piattaforme elevatrici);
- h) tutte le attrezzature utilizzabili per attività amministrative (a titolo esemplificativo: fotocopiatrici, telefax, calcolatrici, computer fissi e portatili, tablet, fotocamere, telecamere);
- i) acquisizione di hardware e software, siano essi riconducibili al sistema produttivo in senso stretto che a singole postazioni di lavoro (a titolo esemplificativo: pc desktop, portatili, tablet, video, modem, stampanti, programmi di office automation, sistemi operativi, antivirus);
- j) materiale di arredamento di qualsiasi categoria;
- k) materiale di consumo, anche riferito ai beni oggetto del contributo;
- s) operazioni di lease back su beni già di proprietà della impresa richiedente.

Art. 8 - Presentazione delle richieste di agevolazione

1. Ciascuna rete di imprese potrà presentare una sola domanda a valere sul presente avviso. Ogni singola impresa potrà partecipare ad un solo progetto di rete.
Nel caso di presentazione di più domande da parte della stessa rete di imprese sarà considerata valida quella inviata per ultima.
2. Ai fini della validità legale della domanda di contributo fa fede esclusivamente la trasmissione telematica effettuata con le modalità previste ai successivi artt. 8.1, 8.2. e 8.3. Non saranno, pertanto, ritenute ricevibili le domande di contributo compilate e/o presentate con modalità diverse (a mano, tramite PEC, tramite Raccomandata, ecc..).

Art. 8.1 – Registrazione dell'impresa capofila a FED Umbria

1. Ai fini della redazione e presentazione della domanda di ammissione a contributo l'impresa capofila dovrà disporre dell'accreditamento sul sistema FED Umbria effettuabile seguendo la procedura online riportata nell'allegato 9.

Art. 8.2 – Compilazione delle richieste di agevolazione

1. Ai fini della redazione della domanda di ammissione a contributo l'impresa dovrà disporre:
 - dell'**accreditamento** sul sistema **FED Umbria secondo le modalità di cui all'allegato 9)**
 - di una **marca da bollo** da € 16,00;
 - di un indirizzo di **Posta Elettronica Certificata**, valido e funzionante;
 - del certificato di **firma digitale del legale rappresentante**, in corso di validità.
2. La **compilazione** della domanda di contributo potrà essere effettuata **a partire dalle ore 10.00 del 31 maggio 2016** utilizzando **esclusivamente** il servizio on line www.bandiregioneumbria.it
3. Con l'accesso al portale l'impresa capofila dovrà compilare la parte anagrafica per tutte le imprese appartenenti alla rete e il piano descrittivo dell'intero progetto di rete; l'impresa capofila avrà inoltre l'onere di allegare alla richiesta di agevolazione anche la documentazione tecnica di tutte le imprese appartenenti alla rete. In particolare per ogni impresa partecipante dovrà essere obbligatoriamente allegata la seguente documentazione:
 - scheda tecnica del progetto
 - dichiarazioni de minimis se pertinente con il regime agevolativo scelto
 - preventivi relativi alle spese per investimenti
 - per le consulenze dettaglio delle fasi dei soggetti che prestano il servizio e dei relativi costi
 - dichiarazione sostitutiva di vigenza
4. Terminata la compilazione di tutte le maschere presenti sul sistema informativo e inseriti tutti gli allegati richiesti è necessario scaricare i file PDF della domanda di ammissione e del Piano Descrittivo valorizzati con i dati inseriti a sistema. Tali documenti dovranno essere firmarli digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa capofila, esternamente al sistema e successivamente ricaricati nello stesso in formato p7m. L'aspetto grafico degli allegati generati dal sistema potrebbe differire da quelli inseriti nell'Avviso.
5. Completata l'operazione di firma per procedere all'invio è necessario confermare di aver completato la compilazione della richiesta di agevolazione cliccando l'apposito tasto.
6. A seguito dell'avvenuta conferma verrà rilasciata dal sistema una ricevuta nella quale saranno evidenziati il codice fiscale del soggetto che ha compilato la domanda, codice fiscale dell'impresa capofila richiedente l'agevolazione, un codice di identificazione della avvenuta compilazione della modulistica e il link al quale collegarsi per trasmettere la richiesta di agevolazione.

(1) L'assistenza tecnica e applicativa di Umbria Digitale è attiva dal lunedì al giovedì dalle ore 8 alle ore 13.30 e dalle 14.30 alle 17.00, il venerdì dalle ore 8.00 alle ore 14.00, sabato e festivi esclusi. Per richiedere l'attivazione del servizio contattare l'helpdesk (numero verde 848883366– e-mail helpdesk@umbriadigitale.it)

Art. 8.3 – Invio delle richieste di agevolazione

1. A partire dalle ore 10.00 del 7 giugno 2015 l'impresa capofila richiedente l'agevolazione contributo potrà procedere all'invio della domanda di agevolazione mediante accesso al link identificato nella ricevuta di avvenuta compilazione di cui al precedente articolo, e inserendo gli elementi identificativi della domanda compilata sopra elencati ovvero codice fiscale del soggetto che ha compilato la domanda, codice fiscale dell'impresa capofila richiedente l'agevolazione e codice identificativo della domanda.
2. Il sistema provvederà alla verifica della presenza della domanda di agevolazione compilata, nel caso una domanda non venisse trovata il sistema ne darà apposito avviso all'utente.
3. A seguito della verifica positiva da parte del sistema in merito al processo di compilazione di cui al precedente articolo, sarà possibile effettuare l'invio della richiesta di agevolazione alla Regione Umbria tramite l'apposito tasto di invio. A seguito dell'avvenuto invio l'applicazione rilascerà una ricevuta attestante la data e l'ora della trasmissione alla Regione Umbria.
Tale operazione determina l'ordine cronologico di presentazione della richiesta di agevolazione.
4. Ai fini della validità legale della domanda di contributo **fa fede esclusivamente la trasmissione telematica effettuata con le modalità previste dal presente avviso.** Non saranno, pertanto, ritenute ricevibili le domande di contributo compilate e/o presentate con modalità diverse (a mano, tramite PEC, tramite Raccomandata, ecc..).
5. Il termine ultimo per la presentazione delle richieste di agevolazione è fissato alle ore 12.00 del 30 giugno 2016.

Art. 9 – Valutazione delle domande

1. La procedura di selezione delle domande è effettuata tramite una procedura valutativa a sportello ai sensi dell'art. 5, comma 3, del D.Lgs. 123/98 e s.m.i..
2. Tutte le richieste di agevolazione pervenute saranno ordinate in base alla data ed ora riportate nella ricevuta rilasciata dal sistema a seguito dell'invio della richiesta di agevolazione di cui al precedente articolo 8.3 paragrafo 3.
3. L'istruttoria valutativa a sportello sarà avviata solo per le richieste di agevolazione che, in base alle risorse disponibili, hanno una copertura finanziaria.
4. Le restanti richieste di agevolazione pervenute saranno istruite solo a seguito di ulteriori stanziamenti o al verificarsi di economie.
5. Nel corso del procedimento di valutazione l'impresa capofila verrà convocata ai fini dell'illustrazione del progetto presentato al CTV secondo le modalità di cui al successivo articolo 9.2.

Art. 9.1 – Istruttoria formale

1. Le domande di ammissione pervenute saranno sottoposte ad una prima istruttoria formale per verificare:
 - la completezza della documentazione presentata;
 - la rispondenza delle domande medesime ai requisiti di ammissibilità soggettivi previsti dal presente avviso;
 - l'assenza di cause di esclusione.

Costituiscono causa di esclusione formale in fase di presentazione della domanda di agevolazione:

- la redazione della domanda di contributo con modalità diverse dalla compilazione sulla piattaforma informatica;
 - la trasmissione telematica, mediante upload sul sistema, di una richiesta di agevolazione e di piano descrittivo diversi da quelli generati dallo stesso sistema dopo la conclusione della fase di compilazione;
 - la trasmissione della richiesta di ammissione con modalità diverse da quelle indicate al precedente art.8.3;
2. Nel caso in cui in sede di istruttoria formale vengano ravvisati motivi di non ammissibilità o di esclusione delle domande presentate, vengono comunicate all'impresa richiedente il contributo le motivazioni di esclusione e avviato l'eventuale contraddittorio ai sensi dell'art. 10 bis della L. n. 241/90 modificata dalla L. n. 15/05.
 3. Nel caso l'istruttoria formale abbia esito positivo, il Servizio "Sviluppo e competitività delle imprese" provvede a fissare un appuntamento con il beneficiario, ai fini della partecipazione dell'impresa stessa, all'istruttoria valutativa del progetto da effettuare a cura del Comitato Tecnico di Valutazione (C.T.V.) appositamente istituito con determinazione direttoriale.

Art. 9.2 – Istruttoria valutativa

1. Il giorno concordato per l'appuntamento di cui all'art. 9.1 comma 3 il legale rappresentante dell'impresa capofila, eventualmente assistito da rappresentanti delle altre imprese partecipanti alla rete e/o da tecnici che sono intervenuti nel percorso di formazione della domanda, illustra il progetto presentato al Comitato Tecnico di Valutazione (C.T.V.)
2. Il C.T.V. determinerà per ogni progetto di rete:
 - La sussistenza dei requisiti di ammissibilità di cui all'art. 3 comma 4;
 - l'attribuzione dei punteggi ai sensi del successivo art. 10.3.;
 - l'ammissibilità e la congruità delle spese ai sensi dei precedenti artt. 6 e 7, quantificandone l'ammontare complessivo.
3. Accede al finanziamento la domanda di agevolazione che ottiene un punteggio pari o superiore a 60 sulla base dei punteggi attribuiti ai sensi del successivo art. 10.3.

Art. 9.3 – Richieste di integrazioni

1. Nel corso della valutazione potranno essere richieste all'impresa eventuali integrazioni alla domanda presentata, e le relative informazioni/documenti dovranno essere inviati a cura dell'impresa nel termine perentorio di 15 (quindici) giorni dalla data di ricevimento della richiesta. La richiesta di informazioni interrompe i termini del procedimento.
2. La mancata risposta entro il termine suddetto comporterà:
 - l'esclusione della relativa domanda dai benefici richiesti, qualora le informazioni o i documenti richiesti siano essenziali ai fini dell'ammissibilità della stessa;
 - la non assegnazione del corrispondente punteggio, qualora le informazioni o i documenti medesimi siano funzionali all'attribuzione dello stesso.

Art. 10 – Valutazione richieste di agevolazione

Art. 10.1. - Verifica criteri di ammissibilità

1. Il C.T.V. verificherà per ogni progetto di rete la sussistenza dei requisiti di ammissibilità di cui all'art. 3 comma 4. In particolare verificherà:
 - l'esistenza della filiera produttiva
 - l'incremento occupazionale
 - la sostenibilità del progetto

- l'innovazione del progetto di rete
- la coerenza RIS 3.

Art. 10.2 – Coerenza con la RIS 3

1. L'idea progettuale dovrà essere coerente con uno degli ambiti prioritari individuati nella Strategia RIS3.
2. Con Deliberazione della Giunta Regionale n. 888 del 16 luglio 2014 e successive modifiche e integrazioni è stata approvata la Strategia regionale di Ricerca e Innovazione per la Specializzazione Intelligente (RIS3). Tale documento risulta reperibile [al link http://www.regione.umbria.it/documents/18/1261878/RIS+3/756aec8e-3d61-40e3-813b-019357e9262a](http://www.regione.umbria.it/documents/18/1261878/RIS+3/756aec8e-3d61-40e3-813b-019357e9262a)
3. Gli ambiti prioritari individuati sono: Scienze della vita, l'Agrifood, la Chimica verde, Fabbrica Intelligente/Aerospazio, Energia che caratterizzano il sistema produttivo regionale.
Nella tabella 1 di cui all'Allegato 6 si riportano gli ambiti prioritari (aree) di specializzazione tecnologica individuati nella RIS3 Umbria. La tabella riporta inoltre la definizione delle aree di specializzazione e delle relative tecnologie abilitanti intese quali "tecnologie ad alta intensità di conoscenza e associate ad elevata intensità di R & S, a cicli d'innovazione rapidi, a consistenti spese di investimento e a posti di lavoro altamente qualificati.
Le tecnologie abilitanti sono considerate parte costitutiva della aree di specializzazione individuate e la loro opportuna valorizzazione nell'ambito dei progetti sarà considerata elemento qualificante dei progetti.
4. Qualora non venga riscontrata alcuna coerenza con la Strategia RIS 3 il progetto verrà escluso.

Art. 10.3– Attribuzione dei punteggi

1. Per ciascun progetto di rete per il quale sono stati verificati i requisiti di ammissibilità il C.T.V. attribuisce un punteggio sulla base dei dati indicati e delle dichiarazioni fornite dalla domanda di contributo e dalla scheda tecnica, eventualmente integrati in base a quanto richiesto formalmente all'impresa in sede di istruttoria.
2. Il punteggio complessivo attribuito a ogni progetto è ottenuto dalla somma dei punteggi per attribuiti ad ogni criterio in base a quanto di seguito riportato:
 - a) **Incremento occupazionale.** (Punteggio massimo: 45)
Il numero degli occupati è costituito dalle unità aggiuntive attivate presso le unità locali delle imprese della rete interessata al programma di interventi e rilevati alla data di presentazione della richiesta di saldo del contributo, rispetto al numero degli occupati rilevati alla data di presentazione della domanda di contributo presso le medesime unità locali, sulla base del numero di Unità Lavorative Annue (ULA) aggiuntive.
A tal fine sono considerati occupati i soli dipendenti assunti a tempo indeterminato con contratto a tempo pieno o part-time.
Non saranno, inoltre, considerati gli incrementi occupazionali derivanti da meri trasferimenti di personale proveniente da una diversa unità locale della stessa impresa.
L'attribuzione del punteggio è effettuata in base a quanto riportato nella seguente tabella:

3. Non saranno ammesse a finanziamento i progetti di filiera che totalizzeranno un punteggio complessivo inferiore a 60 punti.

Art. 11 – Ammissione a contributo

1. Il Comitato Tecnico di Valutazione una volta completate le attività previste all'art.9.2 comunica al Dirigente competente gli esiti delle valutazioni.
2. L'ammissione al finanziamento del progetto della rete di imprese verrà effettuata tramite con atto del Dirigente del Servizio "Sviluppo e competitività delle imprese" e pubblicato sul bollettino ufficiale della Regione Umbria.
3. Le domande saranno ammesse al finanziamento fino a concorrenza delle risorse di cui all'art. 8.3 punto 2.
4. La concessione a contributo verrà disposta a favore di ogni singola impresa appartenente alla rete, con atto del Dirigente del Servizio "Sviluppo e competitività delle imprese" e pubblicato sul bollettino ufficiale della Regione Umbria.
5. La concessione verrà disposta solo dopo l'acquisizione del DURC regolare ai sensi dell'art. 31 D.L. n. 69 del 21/06/2013 convertito con modificazioni dalla L. 9/8/2013 n. 98 e della certificazione antimafia come previsto nel Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e s.m.i.
6. In caso di valutazione negativa del progetto di rete saranno comunicate all'impresa capofila le motivazioni di esclusione e avviato l'eventuale contraddittorio ai sensi dell'art. 10 bis della L. n. 241/90 modificata dalla L. n. 15/05.

Art. 12 – Tempi di realizzazione del progetto

1. L'impresa capofila della rete e le altre imprese appartenenti alla rete riceveranno comunicazione con il dettaglio delle spese ammesse e del contributo concesso contestualmente al modulo di accettazione del contributo concesso che dovrà essere inviato al "Sviluppo e competitività delle imprese", entro e non oltre 15 (quindici) giorni dalla data di ricevimento della suddetta comunicazione.
2. L'intero progetto dovrà essere realizzato in tutti gli aspetti in esso previsti che hanno contribuito all'assegnazione del punteggio utile alla formazione della graduatoria, coerentemente a quanto esposto nella scheda tecnica, entro il termine di **12 (dodici) mesi** dalla data di pubblicazione della graduatoria sul B.U.R.U.
3. Eventuali proroghe alla durata del progetto potranno essere concesse dietro presentazione di motivata richiesta supportata da una relazione sullo stato di realizzazione del progetto documentando o stesso con l'importo dei costi sostenuti e dei pagamenti effettuati. Tale richiesta deve essere trasmessa, almeno 30 giorni prima della conclusione del progetto, al Servizio "Sviluppo e competitività delle imprese" apponendo la firma digitale del legale rappresentante ed inviandola tramite posta elettronica certificata, al seguente indirizzo: direzionesviluppo.regione@postacert.umbria.it.

Art. 13 – Variazioni del programma di interventi

1. Eventuali variazioni al programma di investimento approvato dovranno essere presentate dall'impresa capofila tramite PEC al servizio "Sviluppo e competitività delle imprese" con dettagliata indicazione delle motivazioni peculiari, per la sua valutazione e l'eventuale accoglimento.

2. Le variazioni richieste dovranno garantire il mantenimento:
 - dei limiti minimi di spesa ammissibile relativamente alla/e singola/e componente/i progettuale/i, di cui al precedente art. 6.1;
 - della finalità e degli obiettivi del progetto;
 - della coerenza progettuale su cui è stata effettuata la valutazione iniziale e l'attribuzione dei punteggi di cui al precedente art. 10.
3. Le variazioni autorizzate non potranno comunque determinare variazioni in aumento del contributo concesso.

Art. 14 – Operazioni straordinarie di impresa

1. Qualora l'impresa beneficiaria ponga in essere un'operazione straordinaria deve darne immediata comunicazione al Servizio "Sviluppo e competitività delle imprese" a mezzo PEC, inviando la relativa documentazione.
2. Il Servizio valuterà la compatibilità dell'operazione straordinaria con i requisiti richiesti dal presente avviso ai fini dell'ammissibilità del progetto ed il rispetto della stabilità dell'operazione ai sensi dell'art. 71 del Reg. (UE) n.1303/2013, per confermare il contributo concesso.
3. Il Servizio potrà richiedere all'impresa eventuali integrazioni alla documentazione presentata, e le relative informazioni/documenti dovranno essere inviati a cura dell'impresa nel termine perentorio di 15 (quindici) giorni dalla data di ricevimento della richiesta. La mancata risposta entro il termine suddetto comporterà l'avvio del procedimento di revoca del contributo concesso.
4. In particolare in caso di cessione o conferimento d'azienda, di fusione o di scissione di impresa, le agevolazioni concesse ma non interamente erogate, sono trasferite - previa apposita domanda di trasferimento - al soggetto subentrante a condizione che quest'ultimo:
 - sia in possesso dei requisiti soggettivi richiesti dal avviso; a tal fine non rileva la dimensione di impresa del soggetto che richiede il trasferimento;
 - continui ad esercitare l'impresa e assuma gli obblighi relativi previsti dal avviso.Nell'atto di cessione/conferimento deve essere esplicitamente previsto che le agevolazioni sono cedute al soggetto subentrante.
Nei casi suddetti, l'Amministrazione regionale adotta in capo al soggetto subentrante un atto di trasferimento delle agevolazioni già concesse in capo al soggetto subentrante sulla base della procedura attivata per la concessione originaria delle agevolazioni.
La domanda di trasferimento delle agevolazioni deve essere presentata entro 30 giorni dalla data dell'evento.
Fatti salvi i casi di oggettiva impossibilità, la mancata presentazione della domanda di trasferimento entro il termine suddetto comporta la revoca delle agevolazioni già concesse.
La revoca delle agevolazioni è disposta nei seguenti ulteriori casi:
 - qualora il soggetto subentrante non assuma gli obblighi previsti;
 - qualora le agevolazioni non possano essere trasferite.Laddove, successivamente al trasferimento delle agevolazioni si debba procedere alla revoca totale o parziale delle medesime, il soggetto subentrante risponde anche delle somme erogate ai precedenti beneficiari.
I contributi non erogati, alla data di effetto dell'evento, sono interamente liquidati al soggetto di volta in volta subentrante.
5. Nel caso di procedure concorsuali diverse dal fallimento, le disposizioni di cui al presente paragrafo si applicano anche all'affitto temporaneo d'azienda funzionale alla

chiusura in bonis della procedura concorsuale, a condizione che nel contratto d'affitto sia esplicitamente prevista l'acquisizione dell'azienda a conclusione della stessa.

Art. 15 – Erogazione del contributo

1. Ogni impresa partecipante alla rete dovrà presentare la propria richiesta di erogazione del contributo assegnato.
2. Le modalità da seguire per l'invio della richiesta di erogazione dell'anticipo e/o di erogazione del saldo del contributo di cui ai successivi art.15.1 e 15.2 verranno comunicate alle imprese beneficiarie in sede di ammissione della domanda di agevolazione.

Art. 15.1 – Erogazione anticipo del contributo

1. L'impresa beneficiaria può ottenere un anticipo del 70% del contributo concesso, allegando alla richiesta di anticipazione la seguente documentazione:
 - polizza fidejussoria, assicurativa o bancaria, rilasciata da soggetti iscritti iscritte nell'Albo di cui all'art. 13 del d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385 ovvero all'Elenco Isvap, della durata di quarantadue mesi decorrenti dalla data di sottoscrizione della polizza, redatta secondo lo schema di cui all' allegato 11;
 - documentazione attestante la realizzazione del progetto per un valore complessivo pari almeno al 20 (venti) per cento del totale delle spese ammesse. Per la dimostrazione del raggiungimento di tale percentuale di spesa l'impresa dovrà presentare copia delle fatture, o documenti aventi forza contabile equivalente e relativa documentazione di pagamento.
2. L'anticipo sul contributo spettante verrà erogato a seguito della positiva verifica della documentazione prodotta. L'accettazione della polizza fideiussoria è condizionata all'accertamento dei requisiti del soggetto fideiussore di cui al precedente comma, alla verifica che il soggetto fideiussore non risulti inadempiente rispetto a precedenti obblighi assunti nei confronti della Regione Umbria e al riscontro della sua emissione.
3. Si precisa inoltre che l'anticipo non è concedibile in relazione alle spese effettuate tramite lo strumento della locazione finanziaria ("leasing").

Art. 15.2 – Erogazione saldo del contributo

1. Per ottenere il saldo del contributo spettante, tutte le imprese beneficiarie appartenenti al contratto di rete devono aver concluso il progetto di investimento e presentato la richiesta di erogazione del saldo. La richiesta di erogazione del saldo dovrà essere presentata da ogni singola impresa entro i 30 giorni successivi al termine ultimo di realizzazione del progetto ammesso secondo le modalità che verranno comunicate alle imprese beneficiarie.
2. La richiesta di erogazione del saldo del contributo presentata da ogni singola impresa dovrà essere corredata dalla documentazione di spesa, nonché da idonea documentazione atta a dimostrare gli incrementi occupazionali realizzati. L'impresa capofila dovrà anche presentare una relazione in cui siano evidenziati i risultati conseguiti complessivamente dal progetto.
3. L'ammontare del contributo a saldo sarà calcolato, una volta accertata la congruità della dichiarazione finale di spesa e della relativa documentazione, detraendo dall'ammontare del contributo spettante all'impresa l'importo dell'anticipo eventualmente erogato

4. L'erogazione dei saldi sarà disposta solo dopo la verifica della documentazione presentata da tutte le imprese appartenenti alla rete e dalla capofila.

Art. 16 – Rendicontazione del progetto

1. La documentazione pervenuta secondo le modalità di cui al punto precedente, verrà esaminata al fine di consentire la verifica dell'attuazione del progetto, anche in conformità con quanto previsto dalla rilevante normativa comunitaria in tema di controlli di I livello.
2. La rendicontazione del progetto dovrà in ogni caso evidenziare il mantenimento della coerenza progettuale su cui è stata effettuata la valutazione iniziale e l'attribuzione dei punteggi di cui al precedente art. 10. Il contributo concesso sarà totalmente revocato qualora il ricalcolo del punteggio assegnato al progetto di rete determini un valore inferiore ai 60 punti.
3. Nel caso in cui la rete di imprese non realizzi l'incremento occupazionale previsto dal progetto, in sede di rendicontazione del saldo si procederà ad un ricalcolo del contributo proporzionale al numero di assunzioni non realizzate. La riduzione del contributo sarà ripartita tra le imprese partecipanti alla rete in proporzione al contributo loro concesso. La parziale realizzazione dell'incremento occupazionale determinerà il ricalcolo del punteggio assegnato al progetto di rete e conseguentemente, come sopra richiamato, il contributo concesso sarà totalmente revocato alla rete qualora il ricalcolo del punteggio del progetto di rete determini un valore inferiore ai 60 punti.
4. Dalla rendicontazione stessa dovrà risultare, a pena di revoca dell'intero contributo concesso, la realizzazione del progetto inizialmente ammesso, per un importo ammissibile **non inferiore al 70 (settanta) per cento della spesa ammessa**.
5. Il contributo effettivamente spettante verrà determinato sulla base dei titoli di spesa rendicontati e dei relativi pagamenti.
5. In particolare, i pagamenti per essere ammissibili devono essere effettuati dal giorno successivo alla data di invio della domanda di ammissione al presente avviso ed entro il termine ultimo di realizzazione del progetto di cui al precedente art. 12, ed effettuati esclusivamente attraverso bonifico bancario o Ri.ba. di cui sia documentato con chiarezza il sottostante movimento finanziario.
6. Non sono ammissibili a contributo le spese riferite a pagamenti regolati attraverso cessione di beni usati o compensazioni di qualsiasi genere tra l'impresa e il soggetto fornitore.
7. Il Servizio "Sviluppo e competitività delle imprese" competente dell'istruttoria potrà richiedere all'impresa eventuali integrazioni alla domanda di erogazione del saldo del contributo inviata e le relative informazioni/documenti dovranno essere inviati a cura dell'impresa a mezzo PEC nel termine perentorio di 15 (quindici) giorni dalla data di ricevimento della richiesta.

Art. 17 - Regime di Aiuto

1. Gli interventi previsti dal presente avviso sono disposti in conformità alla normativa dell'Unione Europea e, in particolare quella relativa alla fase di programmazione dei Fondi strutturali SIE 2014-2020, con particolare riferimento al Fondo FESR: Reg. (UE) n.651/2014 - Regime di aiuto a favore degli investimenti delle PMI (DGR n.198/2015), Regime di aiuto alle PMI per servizi (DGR n. 167/2015), Regime di aiuto a favore degli investimenti a finalità regionale (DGR n.424/2015), e del Reg. (UE) n.1407/2013 per gli aiuti de minimis.

2. A tal proposito si precisa che l'importo complessivo degli aiuti "de minimis" concedibili ad una "impresa unica", così come definita dall'art.2, comma 2 del Reg.(UE) n.1407/2013, non deve superare il massimale di € 200.000,00, su un periodo di tre esercizi finanziari (l'esercizio finanziario entro il quale il contributo viene concesso e i due esercizi finanziari precedenti).
3. Il legale rappresentante dell'impresa richiedente deve dichiarare i contributi pubblici "de minimis" ottenuti nell'esercizio finanziario entro il quale la domanda è presentata alla Regione e nei due esercizi finanziari precedenti. La dichiarazione attestante gli aiuti "de minimis" pregressi deve contenere i dati relativi a tutti gli aiuti concessi da tutte le imprese costituenti la cosiddetta "impresa unica" così come definita dall'art.2, comma 2 del Reg.(UE) n.1407/2013.
4. Pertanto, oltre all'impresa che richiede il contributo, qualora ricorrano le condizioni di cui all'articolo sopra richiamato, anche tutti i legali rappresentanti delle imprese che costituiscono "impresa unica" dovranno fornire dichiarazione riguardo gli aiuti "de minimis" secondo lo schema di cui all'Allegato 4/a. Tali dichiarazioni dovranno essere allegate alla domanda.
5. Sulla base di tali dichiarazioni l'impresa richiedente dovrà poi compilare il prospetto riepilogativo di cui all'Allegato 4/b nel quale andranno indicati tutti gli aiuti "de minimis" complessivamente percepiti dall'impresa unica nel triennio di riferimento.
6. Le istruzioni dettagliate per la compilazione delle dichiarazioni sono contenute nell'Allegato 43/c.
7. Eventuali prescrizioni della Commissione Europea che vadano a modificare le previsioni del presente avviso entro il termine per l'invio delle domande di contributo saranno recepite dalla Giunta Regionale attraverso apposita Deliberazione di modifica dello stesso che sarà pubblicata sul B.U.R.U., con effetto retroattivo dal momento della pubblicazione del presente avviso.

Art. 18 – Divieto di cumulo

1. Le agevolazioni concesse non sono cumulabili con altre provvidenze comunitarie, nazionali, regionali o comunali richieste per lo stesso progetto, ad eccezione del caso di agevolazioni fiscali aventi carattere di generalità ed uniformità su tutto il territorio nazionale.
2. Solo per la componente investimenti è consentito l'accesso alle agevolazioni previste da fondi pubblici di garanzia e a favore del capitale di rischio operanti in regime "de minimis" nel rispetto del divieto di cumulo di aiuti fissato ai sensi dei regolamenti comunitari;
3. Nel caso di aiuti concessi in regime ordinario ai sensi del Reg. (UE) n. 651/2014 il cumulo delle agevolazioni derivante dall'intervento di fondi pubblici di garanzia e a favore del capitale di rischio, operanti sia in "de minimis" che in regime ordinario non potrà superare le intensità massime di aiuto previste.

Art. 19 – Obblighi per i beneficiari

1. I beni oggetto dell'intervento agevolato devono essere utilizzati in via esclusiva nell'unità locale dell'impresa ubicata nel territorio regionale di cui al precedente art. 3 punto 4.
2. L'impresa beneficiaria:
 - a) dovrà essere operante in uno dei settori di attività ammessi di cui al precedente art. 3 punto 2 ed indicati nell' "Allegato 8".

- b) non dovrà essere sottoposta ad alcuna procedura concorsuale alla data della liquidazione dell'anticipo e/o del saldo del contributo spettante;
 - c) dovrà assicurare la stabilità delle operazioni in conformità con quanto disposto dal Reg. (UE) n.1303/2013 art. 71 ed in particolare non potrà cedere, alienare o distrarre dall'uso produttivo i beni materiali ed immateriali per i quali è stato concesso il contributo entro i cinque anni dal pagamento finale al beneficiario.
3. In deroga a quanto previsto al precedente punto c), l'impresa potrà procedere alla sostituzione dei beni acquistati o acquisiti con altri beni aventi analoga funzionalità solo previa autorizzazione della Regione Umbria.
 4. Qualora non vengano rispettati i suddetti vincoli si procederà alla revoca del contributo concesso, ai sensi degli articoli successivi.
 5. L'impresa beneficiaria deve rispettare le normative in materia di tutela ambientale, sicurezza e tutela della salute nei luoghi di lavoro, le normative per le pari opportunità tra uomo e donna e le disposizioni in materia di contrattazione collettiva nazionale del lavoro.
 6. L'impresa beneficiaria dovrà curare la conservazione della documentazione amministrativa e contabile relativa al progetto separata dagli altri atti amministrativi dell'impresa e a renderla accessibile senza limitazioni al controllo e ispezioni ai funzionari incaricati dalle autorità regionali, nazionali o comunitarie. Ai sensi dei Reg. (UE) n. 1303/2013, detta documentazione deve essere mantenuta per un periodo di tre anni a decorrere dal 31 dicembre successivo alla presentazione dei conti nei quali sono incluse le spese dell'operazione. La data di decorrenza di tale termine sarà comunicata al beneficiario. Il termine è sospeso in caso di procedimento giudiziario o su domanda motivata della Commissione Europea (Reg. UE n.1303/2013 art.140);
 7. L'impresa deve inoltre adempiere agli obblighi di informazione di sua competenza di cui all'Allegato XII "Informazioni e comunicazioni sul sostegno fornito dai fondi" punto 2.2 secondo quanto disposto dall'art.115, comma 3 del Reg. (UE) n. 1303/2013.

Art. 20 – Controlli in loco

1. Gli interventi finanziati saranno soggetti a verifica mediante controlli in loco disposti dalla Regione ai sensi dell'art. 125 del Reg. (CE) n. 1303/13 e dall'U.E. ed effettuati da funzionari regionali eventualmente coadiuvati da esperti di volta in volta individuati a seconda del tipo di progetto interessato. Tali controlli potranno essere effettuati, sia a supporto della attività istruttoria, o successivamente alle fasi di ammissione e/ erogazione dei contributi. Saranno effettuati sia su base campionaria, sia per casi specifici, previa idonea e tempestiva comunicazione all'impresa beneficiaria oggetto di verifica, nel rispetto della normativa regionale, nazionale e comunitaria in materia.
2. I controlli effettuati successivamente alla erogazione dei contributi possono essere effettuati su base campionaria dai funzionari della Regione ai sensi degli artt. 125 e 127 del Reg. (CE) n, 1303/13 o disposti dai servizi della Commissione U.E o dalla Corte dei Conti Europea sono principalmente finalizzati anche alla verifica del rispetto degli obblighi indicati nel successivo art. 23, nonché del rispetto della stabilità delle operazioni ai sensi dell'art. 71 del Reg. (CE) n. 1303/2013.
3. Ulteriori controlli possono essere disposti a discrezione anche dalla Guardia di finanza territoriale nell'ambito dei controlli obbligatori sull'utilizzo dei Fondi strutturali.

Art. 21 – Revoca e recupero delle somme erogate

1. Si procederà alla revoca d'ufficio, in tutto o in parte, dei contributi e al recupero delle somme eventualmente già erogate nei seguenti casi:
 - in caso di esito negativo dei controlli o dei sopralluoghi ispettivi effettuati dalla Regione;
 - qualora l'intervento venga realizzato in una sede/unità produttiva situata fuori dal territorio della Regione Umbria
 - qualora la realizzazione del progetto non risulti conforme, nel contenuto e nei risultati conseguiti, alla relazione tecnica illustrativa del progetto stesso allegata alla domanda di finanziamento e se allo stesso vengano apportate rilevanti e sostanziali variazioni in corso d'opera non comunicate alla Regione o da quest'ultima non approvate;
 - qualora non vengano rispettati gli obblighi di cui al precedente art.19;
 - qualora si realizzino le fattispecie previste al precedente articolo 16;
 - mancata risposta alle richieste di informazioni/integrazioni entro il termine di 15 giorni dalla data di ricevimento della richiesta medesima;
 - la realizzazione del progetto inizialmente ammesso, per un importo ammissibile **inferiore al 70 (settanta) per cento della spesa ammessa;**
 - **qualora il numero di imprese che realizzino il progetto sia inferiore a 3 (tre)**
2. Oltre ai casi già indicati nei precedenti articoli, il procedimento di revoca del contributo verrà avviato ogni qualvolta che, a seguito di accertamenti e verifiche, si riscontrino una o più delle seguenti situazioni:
 - a) di dati, notizie o dichiarazioni inesatte o reticenti;
 - b) irregolarità della documentazione di spesa presentata;
 - c) mancanza dei requisiti relativi all'ammissibilità delle spese;
 - d) mancato rispetto degli obblighi indicati al precedente art. 17.
3. Qualora siano già state effettuate erogazioni, a titolo di anticipo e/o saldo del contributo, si procederà al recupero delle somme indebitamente percepite dall'impresa, maggiorate degli interessi maturati al Tasso Ufficiale di Riferimento (T.U.R.) vigente alla data della loro erogazione.

Art. 22 – Richieste di integrazioni

1. Il Servizio "Sviluppo e competitività delle imprese" potrà richiedere all'impresa integrazioni relative alla gestione del presente avviso; le relative informazioni/documenti dovranno essere inviati a cura dell'impresa nel termine perentorio di 15 (quindici) giorni dalla data di ricevimento della richiesta.
2. La mancata risposta entro il termine suddetto comporterà:
 - l'esclusione della relativa domanda dai benefici richiesti, qualora le informazioni o i documenti richiesti siano essenziali ai fini dell'ammissibilità della stessa;
 - la non assegnazione del corrispondente punteggio, qualora le informazioni o i documenti medesimi siano funzionali all'attribuzione dello stesso.

Art. 23 – Tempi e fasi del Procedimento

1. L'unità organizzativa alla quale è attribuito il procedimento è Regione Umbria – Direzione regionale Attività produttive. Lavoro, Formazione e istruzione – Servizio "Sviluppo e competitività delle imprese" - Via Mario Angeloni n. 61 - 06124 Perugia. Indirizzo PEC: direzionesviluppo.regione@postacert.umbria.it

2. Responsabile del procedimento: Dirigente del Servizio “Sviluppo e competitività delle imprese”, Daniela Toccacelo tel. 075 5045737, indirizzo e-mail dtoccacelo@regione.umbria.it.
Responsabile dell'istruttoria amministrativa: Giorgia Padiglioni, tel. 075/5045717 e-mail: gpadiglioni@regione.umbria.it.
3. Il procedimento amministrativo per la concessione del contributo sarà avviato il giorno successivo rispetto la data di ricezione della richiesta di agevolazione dell'impresa e seguirà le seguenti fasi:

Fase	Termine avvio	Termine conclusione	Atto finale
Esame formale domande pervenute(ammissibilità)	Data di scadenza per la presentazione delle domande	10 gg	Schede di sintesi
Esame Comitato Tecnico di Valutazione	Fine fase precedente	30 gg	Verbali e proposta graduatoria
Approvazione e pubblicazione graduatoria	Fine fase precedente	20 gg	Pubblicazione graduatorie sul B.U.R.U.

Art. 24 – Disposizioni finali

1. L'Amministrazione regionale non assume alcuna responsabilità per eventuali disguidi o ritardi comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
2. L'Amministrazione regionale potrà apportare al presente avviso qualunque modifica ritenga opportuna ivi compresa l'integrale sostituzione. Tali eventuali modificazioni saranno pubblicizzate con le modalità ordinarie.
3. Le informazioni sui progetti finanziati e in particolare l'elenco dei beneficiari, le denominazioni delle operazioni e l'importo del finanziamento saranno resi disponibili, e pubblicati sul sito internet della Regione nel rispetto di quanto disposto dall'art.115 del Reg. (UE) n. 1303/2013.
4. Tutte le comunicazioni relative alla gestione del presente avviso (a titolo esemplificativo e non esaustivo: domanda di ammissione, dichiarazione di accettazione del contributo concesso, contraddittorio in conseguenza ad esclusioni formali e sostanziali, domanda di liquidazione di anticipo e/o saldo del contributo concesso, integrazioni documentali, richieste di variazioni progettuali, rinuncia al contributo, comunicazioni varie) dovranno essere formalmente inviate alla Dott.ssa Daniela Toccacelo c/o Regione Umbria, Servizio “Sviluppo e competitività delle imprese”, Via Mario Angeloni 61, 06124 Perugia all'indirizzo di PEC direzionesviluppo.regione@postacert.umbria.it
5. Il diritto di accesso di cui all'art. 22 della Legge 241/90 e s.m.i. viene esercitato, mediante richiesta motivata scritta alla Regione Umbria – Servizio “Sviluppo e competitività delle imprese” - Via Mario Angeloni, n. 61 – 06124 Perugia, con le modalità di cui all'art. 25 della citata Legge.
6. I provvedimenti inerenti l'approvazione delle graduatorie potranno essere impugnati, entro 60 giorni dalla pubblicazione sul B.U.R.U., di fronte al T.A.R. dell'Umbria.
7. Per quanto non previsto nel presente avviso si farà riferimento alla normativa comunitaria, nazionale e regionale vigente.
8. Le informazioni sui progetti finanziati e in particolare l'elenco dei beneficiari, le denominazioni delle operazioni e l'importo del finanziamento saranno resi disponibili, e pubblicati sul sito internet della Regione nel rispetto di quanto disposto dall'art.115 del Reg. (UE) n. 1303/2013.

Art. 25 – Modulistica

1. Al fine di consentirne la preventiva visione, la modulistica relativa alla domanda di ammissione al presente avviso è riportata in allegato come segue:

Allegato 1 – Domanda di ammissione

Allegato 2 – Piano descrittivo del progetto di rete

Allegato 3 - Scheda tecnica per singola impresa

Allegato 4/a – Dichiarazione de minimis singola impresa

Allegato 4/b – Dichiarazione de minimis impresa unica

Allegato 4/c - Istruzioni compilazione dichiarazione de minimis

Allegato 5 – Elenco zone assistite art. 107 TFUE

Allegato 6 - Ambiti prioritari RIS 3

Allegato 7 - Definizione di PMI

Allegato 8 – Codici ATECO 2007

Allegato 9 – Modalità di registrazione

Art. 26 – Informativa (art.13 del D.Lgs. n.196 del 30 Giugno 2003 “Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali”)

1. Ai sensi dell'art. 13 D.Lgs. n. 196/2003, Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito T.U.) ed in relazione ai dati personali si informa che titolare del trattamento dei dati personali è la Regione Umbria, con sede in Corso Vannucci n.96, Perugia, e che effettua il trattamento in ordine alla concessione di contributi alle P.M.I.
2. La concessione avviene in seguito ad approvazione e pubblicazione dello specifico avviso di concorso. Le imprese sono informate di quanto segue:

- a. **Responsabile del trattamento** è il Dirigente del Servizio “Sviluppo e competitività delle imprese Dott.ssa Daniela Toccacelo, e-mail: dtoccacelo@regione.umbria.it.
- b. **Responsabile esterno del trattamento**, per le attività affidate in base ad apposita convenzione: Umbria digitale S.p.a.
- c. **Finalità del trattamento dei dati.** Il trattamento è finalizzato unicamente alla corretta e completa esecuzione dell'attività come sopra individuata.
- d. **Modalità del trattamento dei dati.** Il trattamento è realizzato per mezzo delle operazioni o complesso di operazioni indicate all'art. 4 comma 1 lett. a), T.U.: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione e distruzione dei dati.

Le operazioni possono essere svolte con o senza l'ausilio di strumenti elettronici o comunque automatizzati, mediante i mezzi e secondo le logiche individuate nel Documento Programmatico per la Sicurezza (di seguito DPS) redatto ai sensi dell'art. 34, lett. g) del T.U.

I dati sono custoditi e conservati mediante l'adozione delle misure di sicurezza previste dagli artt. da 31 a 37 del T.U. Il trattamento è svolto ai sensi degli artt. 23-27 T.U. e conformemente alle prescrizioni di cui alle autorizzazioni del Garante n. 2/2005 (trattamento dei dati inerenti alla salute ed alla vita sessuale), n. 5/2005 (trattamento dei dati sensibili), n.7/2005 (trattamento dei dati giudiziari). La conservazione nel tempo dei dati è effettuata nella misura necessaria al trattamento e comunque per il periodo consentito dalle legge.

- e. **Conferimento dei dati.** I dati - ivi compresi quelli sensibili e giudiziari di terzi, ove eventualmente necessari, il cui trattamento è svolto conformemente ai

provvedimenti di cui al punto 2 - da Lei conferiti o acquisiti dal Titolare e/o dal Responsabile in quanto provenienti da pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque nei limiti e con le modalità previste dalla legge, sono trattati nella misura necessaria, non eccedente e pertinente, ai fini dello svolgimento delle attività di cui al punto 1.

- f. **Rifiuto di conferimento dei dati.** L'eventuale rifiuto da parte dell'interessato di conferire dati necessari per lo svolgimento delle attività di cui al punto 1 comporta l'impossibilità di adempiervi.
- g. **Comunicazione dei dati.** I dati possono venire a conoscenza degli incaricati del trattamento e possono essere comunicati, ove necessario, per le finalità di cui al punto 1 al Comitato Tecnico di Valutazione nominato per l'esame dei progetti presentati e, in genere, a tutti quei soggetti pubblici e privati cui la comunicazione sia necessaria, non eccedente e pertinente ai fini del corretto adempimento delle finalità indicate nel punto 1, nonché a soggetti che ne debbano venire a conoscenza a fini contabili e/o fiscali, in adempimento ad obblighi di legge e comunque nei limiti dei principi di necessità, non eccedenza e pertinenza e nel rispetto dei provvedimenti del Garante di cui al punto 2.
- h. **Diffusione dei dati.** I dati sono soggetti a diffusione in forma anonima a fini statistici e rendicontativi.
- i. **Pubblicità su rete internet.** I dati sono soggetti a pubblicazione sulla rete internet nei limiti e con le modalità indicate nel D.L. del 22 giugno 2012, "Misure urgenti per la crescita del paese", convertito con modificazioni dalla Legge 7 agosto 2012, n. 134, ed in particolare dall'art. 18 del medesimo.
- j. **Trasferimento dei dati all'estero.** I dati, ove necessario, possono essere trasferiti verso Paesi dell'Unione Europea o verso Paesi terzi rispetto all'Unione Europea.
- k. **Diritti dell'interessato.**
 - a) L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
 - b) L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione: a) dell'origine dei dati personali; b) delle finalità e modalità del trattamento; c) della logica applicata in caso di trattamento con l'ausilio di strumenti elettronici; d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, c. 2; e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.
 - c) L'interessato ha diritto di ottenere: a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati; b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono raccolti o successivamente trattati; c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
 - d) L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a

fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

Art.27 – Glossario, sigle, termini tecnici e/o stranieri utilizzati nel avviso

ATECO 2007	Classificazione delle attività economiche, adottata da tutti gli Enti che classificano le imprese, in vigore dal 1 Gennaio 2008.
B.U.R.U.	Bollettino Ufficiale della Regione Umbria
C.C.	Codice Civile
C.C.I.A.A.	Camera di Commercio, Industria, Agricoltura e Artigianato
D.D.	Determinazione Dirigenziale
D.Dir.	Determinazione Direttoriale
D.G.R.	Deliberazione di Giunta Regionale
D.L.	Decreto Legge
D.Lgs.	Decreto Legislativo
D.P.C.M.	Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
G.U.R.I.	Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana
G.U.C.E.	Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee
G.Reg.	Giunta Regionale
M.A.P.	Ministero delle Attività Produttive
PEC	Posta Elettronica Certificata
POR FESR	Programma Operativo Regionale del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale
P.M.I.	Piccole e Medie Imprese
Racc.	Raccomandazione
Reg.	Regolamento
s.m.i.	successive modifiche ed integrazioni
S.O.	Supplemento Ordinario
T.A.R.	Tribunale Amministrativo Regionale
T.U.	Testo Unico
T.U.R.	Tasso Ufficiale di Riferimento (da Gennaio 1999 sostituisce il Tasso Ufficiale di Sconto fissato dalla Banca d'Italia ed applicato nelle sue operazioni di rifinanziamento nei confronti del sistema bancario).
U.E.	Unione Europea